

INASPIMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PRIVACY - art. 44 del D.L. 30.12.2008 n. 207

Tipo di violazione	Riferimento all'art. D.lgs. 196 norma-sanzioni	Sanzioni ante DL 207/2008	Sanzioni post DL 207/2008
Omessa od inidonea informativa all'interessato	13 - 161	Da 3.000 a 18.000 euro	Da 6.000 a 36.000 euro
Cessione dei dati ad altro titolare in caso di cessazione del trattamento purché compatibilmente agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti	16 c. 1 lett. b -162 c. 1	Da 5.000 a 30.000 euro	Da 10.000 a 60.000 euro
I dati relativi allo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare	84 c. 1 162 c. 2	Da 500 a 3.000 euro	Da 1.000 a 6.000 euro
Trattamento di dati in violazione delle misure di sicurezza (misure di cui all'art. 33 e dell'allegato B al D.lgs. 196/2003 incluso il DPS)	Art. 33 e 167	Nuovo comma 2 bis all'articolo 162 Si applica in sede amministrativa in ogni caso la sanzione da 20.000 a 120.000 euro. L'articolo 169 prevede inoltre l'arresto sino a due anni - nel caso di regolarizzazione delle omissioni nei 60 giorni successivi l'autore della violazione è ammesso a definire la violazione con il pagamento del quarto del massimo; l'adempimento ed il pagamento estinguono il reato.	
Inosservanza dei provvedimenti di prescrizione del Garante incluso il divieto di trattamento illecito o non corretto dei dati od il blocco del trattamento	Art. 154 comma 1 lettere C e D	Nuovo comma 2 ter all'articolo 162	Si applica in sede amministrativa in ogni caso la sanzione da 30.000 a 180.000 euro
Omessa o incompleta notificazione al Garante	Art. 37 e 38 - 163	Da 10.000 a 60.000 euro	Da 20.000 a 120.000 euro
Omessa informazione o esibizione di documenti al Garante	Art. 150 e 157 -164	Da 4.000 a 24.000 euro	Da 10.000 a 60.000 euro
Casi di minore gravità	Introduzione dell'articolo 164 bis c. 1	Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161-162-163-164 è di minore gravità avuto riguardo anche alla natura economica e sociale dell'attività svolta i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari a 2/5 (due quinti)	
Cumulo delle sanzioni	Introduzione dell'articolo 164 bis c. 2	In caso di violazione di più disposizioni ad eccezione di quelle di cui all'art. 162 c. 2 - 162 bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 300.000 euro	
Casi di maggiore gravità	Introduzione dell'articolo 164 bis c. 3	Nei casi di maggiore gravità e di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, o quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio	
Casi di maggiore gravità	Introduzione dell'articolo 164 bis c. 4	Le sanzioni possono essere aumentate sino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del trasgressore	